



Ludwig

a) di corrispondere agli stessi un'indennità mensile, dal quinto mese all'avvenuta liberazione e fino alla riconsegna dei locali ricostruiti (consegna per cui non è stabilito il termine), determinato in contratto;

b) di fissare il canone di locazione, a dotare dalla riconsegna dei locali agli occupanti, nel modo seguente:

per i negozi: locazione novennale; per i primi quattro anni lire 2.000 a metro quadrato; per i successivi cinque anni, fissa da convenirsi liberamente ogni biennio, prevedendosi l'arbitrato in caso di disaccordo;

per alcuni locali sovrastanti i negozi:

locazione novennale; fissa in parte pari ad  $\frac{1}{3}$  di quello dei negozi ed in parte a quello medio ricavato dalle locazioni libere dello stesso piano sovrastante i negozi.

Per gli obblighi, di cui alla lettera a) e cioè per le indennità mensili dovute ai negozianti, con inizio di scadenza dall'a